

Distretto Pianura Est

Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera (per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

LINEE OPERATIVE DISTRETTUALI PER L'ACCESSO, LA VALUTAZIONE E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

LINEE OPERATIVE DISTRETTUALI PER L'ACCESSO, LA VALUTAZIONE E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Le presenti Linee Operative disciplinano, i destinatari, le tipologie, le modalità, le misure straordinarie o sperimentali per contrastare gli effetti di fenomeni di disagio e nuove povertà, che saranno attuati dal Servizio Sociale Territoriale nell'attività di istruttoria, di assegnazione, di liquidazione, di verifica e controllo, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 del "Regolamento distrettuale per l'accesso, la valutazione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale", approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione/Comunale n. _____ del _____.

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Gli interventi regolamentati dalle presenti Linee Operative sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità di norma generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, nell'ambito di progetti personalizzati, a favore di singoli e di nuclei familiari.

Le prestazioni economiche del Servizio Sociale Territoriale vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi economici sono inoltre finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato.

I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal Consiglio comunale/dell'Unione.

Gli interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti dalle presenti Linee Operative sono la prevenzione, l'integrazione, il processo di autonomia della persona, l'uniformità e l'equità.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine, sarà cura del Servizio Sociale Territoriale fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale responsabile del Caso, possono essere liquidati a soggetti diversi dal beneficiario, affinché ne garantisca un corretto uso a tutela dell'interessato, secondo quanto concordato.

Art. 2 - Destinatari

Con riferimento all'art 2 del "Regolamento distrettuale per l'accesso, la valutazione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale", fatte salve eventuali leggi specifiche, possono ottenere le prestazioni di assistenza economica, disciplinate dalle presenti Linee Operative, i cittadini residenti nell'ambito dei Comuni del Distretto Pianura Est, che versino in stato di bisogno e quindi risultino esposte a rischio di marginalità sociale.

Possono inoltre essere erogate prestazioni di assistenza economica ai cittadini non residenti in stato di bisogno urgente e indifferibile nei limiti di intervento, quali, ad esempio:

- biglietto per un servizio di trasporto pubblico fino al Comune di residenza ovvero, nel caso di cittadino con residenza non sul territorio nazionale, fino alla sede più vicina del Consolato/Ambasciata di riferimento;
- un eventuale pasto e/o un pernottamento presso una struttura ricettiva individuata dal Servizio.

Art. 3 - Accesso agli interventi e istruttoria

I cittadini con un disagio socio-economico possono rivolgersi allo Sportello Sociale del territorio del Comune/Unione in cui si risiede per la segnalazione del bisogno; qui riceveranno le informazioni necessarie e verrà eventualmente fissato l'appuntamento con l'Assistente Sociale Responsabile del caso.

L'Assistente Sociale Responsabile del caso effettuerà un'analisi del caso al fine di valutare la situazione socio economica della persona.

L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dalle presenti Linee Operative, nonché del codice deontologico - è responsabile della predisposizione del Progetto Personalizzato previa analisi della situazione socio economica, e dell'eventuale proposta di contributo o vantaggio economico integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente e del suo nucleo familiare.

Qualora l'Assistente Sociale lo reputi opportuno, verrà sottoscritto un contratto sociale.

Per formalizzare la richiesta di contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta allo Sportello Sociale apposita istanza scritta - recante la motivazione della richiesta - utilizzando la modulistica appositamente prevista, che deve contenere gli estremi dell'attestazione ISEE in corso di validità e la necessaria documentazione indicata nel modulo che verrà consegnata direttamente all'Assistente Sociale in sede di colloquio.

La proposta di erogazione del contributo può essere presentata d'ufficio dal Servizio Sociale Territoriale.

In situazione di presa in carico congiunta con altri servizi del territorio (USSI Minori, USSI Disabili, DSM, ecc.) il percorso di accesso al contributo è stabilito in raccordo con servizi.

L'Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di Progetto Personalizzato, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.

Se sono intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione sostitutiva unica, nella domanda deve essere riportata, con completezza e veridicità, la situazione del richiedente e della sua famiglia, indicando specificatamente gli introiti percepiti ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto da ciascun componente

Ad integrazione dell'istanza, attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, verranno svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo familiare dei richiedenti. Potranno inoltre essere svolte verifiche attinenti alla situazione reddituale nonché alle risultanze catastali e quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale, che sia possibile accertare attraverso la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od esterni all'Ente.

Nel caso venga accertata una dichiarazione inattendibile il soggetto responsabile non sarà ammesso ai contributi di assistenza dell'Ente, fino alla presentazione di corretta documentazione, laddove possibile.

L'Assistente Sociale nel corso del colloquio valuta se invitare il richiedente a contattare i familiari - ricordandogli che l'azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto all'interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione di beneficio economico all'interno o meno del Progetto d'intervento.

Per la quantificazione dell'entità del contributo o beneficio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- a. dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;
- b. dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4 - Valutazione della situazione socio economica del richiedente

La valutazione della situazione economica del richiedente si calcola prendendo come base di riferimento il valore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità priva di difformità e/o annotazioni.

Se al momento della presentazione di istanza di contributo l'ISEE dovesse riportare difformità e/o annotazioni, queste vanno sanate prima della determinazione del contributo.

Potrà essere presentato l'ISEE corrente per tutti i soggetti così come definiti dall'articolo 9, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13 e smi.

Il valore ISEE non deve essere superiore alle soglie definite nei successivi articoli.

I limiti di I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, possono essere superati qualora la situazione sociale e/o socio-sanitaria sia tale da giustificare una deroga con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale.

Le proposte di attribuzione di contributo o beneficio economico, vengono valutate secondo le modalità operative del Servizio Sociale Territoriale coinvolgendo più soggetti nell'istruttoria della pratica, al fine di dare attuazione alla misura prevista nel Piano triennale delle misure per l'anticorruzione.

L'iter procedurale deve completarsi nel termine di 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di beneficio economico o di regolarizzazione della stessa, con provvedimento di accoglimento dell'istanza o con provvedimento di rigetto motivato, da comunicarsi per iscritto al richiedente.

Ove necessario, in caso d'urgenza e per il tempo occorrente per l'espletamento dell'istruttoria, potranno essere disposti gli interventi minimi essenziali idonei ad evitare il pericolo di aggravamento della situazione di bisogno, in particolare nell'ipotesi in cui siano coinvolti minori o persone con disabilità.

Articolo 5 - Priorità ed esclusioni

In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri di priorità cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico/integrazione retta, di seguito riportati.

Priorità

Sono valutate con priorità le seguenti situazioni:

- ♦ nuclei con minori, minori disabili o persone con situazione di grave non autosufficienza;
- ♦ nuclei che hanno progettualità in atto che richiedano continuità di intervento;
- ♦ nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona;

- ♦ nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa o autonomia reddituale, determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi;

Esclusioni

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dalle presenti linee operative i richiedenti:

- ♦ che risultino proprietari o titolari (compresi i componenti del nucleo) di diritti di godimento su beni immobili, oltre all'abitazione principale, a meno che tali immobili per le proprie caratteristiche non siano produttivi di reddito (es. fabbricati collabenti, inagibili, ruderi, edifici rurali accessori, ecc). Non costituisce causa di esclusione la proprietà dell'immobile acquisita a seguito di successione ereditaria tra parenti in linea retta fino al secondo grado, qualora tale immobile sia destinato ad abitazione principale di altro parente in linea retta fino al secondo grado, a sua volta non titolare del diritto di proprietà o altro diritto di godimento su altri beni immobili sopra indicati;
- ♦ possessori di un patrimonio mobiliare che consenta di affrontare in autonomia la spesa relativa al contributo richiesto, salvo valutazioni diverse contenute nel Progetto Personalizzato/contratto;
- ♦ che hanno in precedenza utilizzato il contributo per finalità diverse da quelle concordate con il Servizio Sociale Territoriale;
- ♦ per mancata collaborazione nell'attuazione della proposta progettuale di intervento e/o inosservanza degli impegni presi;
- ♦ per mancata presentazione della documentazione richiesta necessaria alla valutazione.

Art. 6 - Soglia di accesso per contributi ordinari e straordinari

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare può richiedere una valutazione per un intervento economico al fine di far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (spese per alimentazione, abitazione e sanitarie).

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.89 e s.m.i., così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico e altre forme familiari previste dalla Legge n. 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

L'accesso alla prestazione avviene sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per i contributi ordinari/continuativi e straordinari/una tantum (di cui all'art.3 del Regolamento distrettuale per l'accesso, la valutazione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale) la soglia di accesso ISEE, di cui al comma 1, è pari a € 7.000,00* (ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013 e s.m.i.).

Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a ripresentare la certificazione ISEE aggiornata al fine del ricalcolo della contribuzione economica.

* soglia ISEE di € 7.000,00 con riferimento al reddito minimo vitale approvato da INPS di € 507,42 per 13 mensilità per l'anno 2018 (€ 6.596,46 annui).

Art. 7 - Contributi per integrazioni rette per strutture semiresidenziali per anziani e adulti e residenziali per adulti

Per la definizione di contributi per integrazioni di rette per strutture semiresidenziali per anziani e adulti e residenziali per adulti si applicano i criteri e le soglie di cui all'art. 6. delle presenti Linee operative.

Art. 8 - Contributi per integrazioni rette per strutture residenziali per anziani

Contributi per integrazioni rette per strutture residenziali sociali e socio sanitarie.

La quota della retta per la struttura residenziale prevista a carico dell'utente (costo retta al netto della quota sanitaria a carico del SSN ai sensi del d.p.c.m. 29/11/2001), è determinata:

1. dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari;
2. dal gestore, anche sulla base di eventuali convenzioni con i Comuni, nel caso di servizi non accreditati per anziani.

Gli utenti di servizi residenziali per anziani contribuiscono al costo dei servizi sostenendo la retta determinata come indicato ai punti 1. e 2, nessun contributo è dovuto nelle ipotesi di cui all'art. 5 e/o qualora l'utente sia in grado con i propri redditi, pensioni, indennità e ogni altro patrimonio disponibile a far fronte al pagamento.

Nel caso in cui l'utente del servizio o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista, l'utente, o in caso di impedimento o incapacità dello stesso, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il familiare referente, individuato tra i componenti del nucleo familiare di riferimento (di cui agli articoli 3 e 6, comma 2 e comma 3, lettera b) del DPCM 159/2013) presenta la domanda di contribuzione.

In questo caso, ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota a carico dell'utente delle rette di ricovero in servizi accreditati e non, si applicano i seguenti criteri:

1. l'utente provvede regolarmente al versamento diretto alla struttura del proprio reddito disponibile (pensioni, indennità, patrimonio mobiliare, ecc.) per il concorso al pagamento della retta, fatto salvo il mantenimento a favore dello stesso di una quota mensile per spese personali (così detta regalia) pari al 15% del trattamento minimo INPS, aggiornato annualmente, delle pensioni di lavoratori dipendenti ed autonomi (€ 76,11 per 12 mensilità, per il 2018);
2. per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del DPCM 159/2013, con valore ISEE inferiore alla soglia minima aggiornata periodicamente, l'ultimo Comune di residenza prima dell'inserimento in struttura contribuisce alla copertura del residuo della retta;
3. per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del DPCM 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia massima aggiornata periodicamente, l'ultimo Comune di residenza prima dell'inserimento in struttura non interviene economicamente con alcun contributo;
4. per gli utenti facenti parte di nuclei, come definiti all'articolo 6 del DPCM 159/2013, con valore ISEE compreso tra la soglia minima e quella massima aggiornata periodicamente, i familiari possono richiedere l'erogazione di un contributo economico all'ultimo Comune di residenza prima dell'inserimento in struttura. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota a carico dell'utente residua da saldare sulla retta (dopo che l'assistito ha provveduto con tutti i propri redditi, pensioni, indennità e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per spese personali di cui al punto 1.) e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

contributo comunale/Unione = residuo retta-(residuo retta*ISEE socio sanitaria residenziale del nucleo/soglia massima ISEE)

5. le soglie, minima e massima, di cui ai punti 2,3 e 4 sono fissate rispettivamente in € 4.500,00 ed € 12.500,00 e saranno riviste periodicamente.
6. al fine dell'eventuale intervento economico comunale, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell'utente solo in vita devono essere messi in regime fruttifero da parte dell'assistito o suo rappresentante legale, al fine di coprire la quota della retta di ricovero a carico dell'utente;
7. qualora il reddito disponibile dell'utente sia l'unica o la prevalente** fonte di sostentamento per il coniuge ed i figli a carico dell'utente - purché privi di qualsiasi sostentamento derivante anche da redditi esenti IRPEF e purché, se maggiorenni, regolarmente iscritti nell'elenco anagrafico dei disoccupati del competente Centro per l'impiego - la quota mensile di spese personali*** sarà integrata fino a concorrenza col valore del trattamento minimo della pensione per lavoratori dipendenti ed autonomi, annualmente fissato dall'INPS.
8. qualora sia documentata l'impossibilità dell'utente e del suo nucleo familiare di sostenere i costi del servizio residenziale, il Servizio Sociale Territoriale può valutare eventuali e/o ulteriori interventi economici integrativi.

Art. 9 - Agevolazioni tariffarie

Il cittadino che, per motivi di natura sociale e/o finanziaria si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere al pagamento delle tariffe dovute all'Ente per i servizi sociali, educativi e scolastici, potrà segnalare, per fini valutativi, la propria condizione al servizio sociale territoriale per il tramite degli Sportelli Sociali/socio scolastici presso i Comuni/Unione.

La situazione economica del cittadino viene determinata sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 159/2013 e successive ulteriori modificazioni ed integrazioni.

In caso di valutazione positiva del bisogno del cittadino da parte del Servizio Sociale Territoriale, potrà essere adottato un provvedimento che preveda l'applicazione di una o più delle seguenti agevolazioni:

- a) rateizzazione del pagamento;
- b) proroga/momentanea sospensione del termine di pagamento;
- c) riduzione della retta;
- d) esonero dal pagamento delle rette per un determinato periodo.

Il mancato rispetto delle modalità di pagamento fissate comporta la decadenza dai benefici concessi e l'avvio della procedura esecutiva per la riscossione del credito da parte dell'Ente.

Art. 10 - Concessione di beni materiali

A seguito della presentazione della domanda di sostegno che il cittadino rivolge al Servizio Sociale Territoriale, dopo un'analisi del bisogno espresso, verificate le risorse economiche e/o materiali del nucleo, valutata la condizione di disagio e le possibilità di risposta al bisogno, è possibile predisporre interventi socio-assistenziali di supporto, di natura non prettamente economica.

Con tali interventi si intende l'erogazione di beni materiali ovvero la distribuzione di beni di prima necessità quali, ad esempio, il pasto, alimenti confezionati, indumenti, latte e pannolini per neonati, ecc.

Per l'accesso ai beni materiali, il Servizio Sociale Territoriale valuterà la situazione economica del richiedente ai sensi dell'art.4. e dell'art. 6.

** la prevalenza è data dall'ammontare del reddito mensile disponibile del coniuge e dei figli a carico dopo il versamento diretto delle disponibilità del beneficiario, che non deve essere inferiore al valore della pensione sociale di € 507,42 per il 2018

***dell'utente e del nucleo familiare, in questo caso

L'erogazione di tali interventi può avvenire anche grazie alla collaborazione del Servizio Sociale Territoriale con il terzo settore quali associazioni di volontariato, Parrocchia, organizzazioni no profit ovvero utilizzando risorse degli Enti pubblici del territorio (es. pasti erogati dalle mense scolastiche).

Articolo 11 - Modalità di erogazione dei contributi e vantaggi economici

I contributi economici previsti dalle presenti linee operative possono essere erogati direttamente in denaro, attraverso la consegna di buoni spesa, voucher, mediante strumenti di pagamento informatizzati a rimborso, o in una combinazione delle forme indicate in precedenza. In ogni caso deve essere data priorità agli strumenti alternativi all'erogazione di denaro contante, il quale ultimo verrà scelto come modalità di intervento solo laddove considerato infungibile rispetto alle finalità previste nel Progetto Personalizzato/contratto sociale del richiedente.

È prevista la possibilità che l'erogazione del contributo possa essere effettuata attraverso collaborazioni e progettazioni mirate e formalizzate con il terzo settore territoriale.

Articolo 12 - Interruzione dell'erogazione del contributo/beneficio economico

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo e/o del beneficio economico emergano elementi non conosciuti in precedenza, ovvero vengano accertati, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, l'erogazione del contributo economico sarà immediatamente interrotta per una nuova verifica e valutazione della situazione economica del richiedente, nelle modalità previste dalle presenti linee operative. Al termine del nuovo procedimento di verifica potrà determinarsi una delle seguenti situazioni:

- modifica della somma complessiva di contributo da erogare;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/beneficio senza rivalsa sulle somme precedentemente erogate al richiedente;
- interruzione definitiva dell'erogazione del contributo/beneficio con rivalsa e recupero delle somme precedentemente erogate al richiedente.

L'erogazione sarà interrotta anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato impegni e obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato/contratto sociale precedentemente concordato.

Articolo 13 - Controlli

Il Comune/Unione, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opererà tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti presso altri uffici o altri soggetti pubblici. Potrà altresì espletare tutti i controlli ritenuti opportuni e disciplinati dalla vigente normativa.

Il richiedente dovrà essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dalle presenti Linee operative.

Articolo 14 - Decorrenza

La decorrenza delle norme contenute nel "Regolamento distrettuale per l'accesso, la valutazione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale" e nelle presenti Linee operative si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati dopo entrata in vigore del presente documento.